

# Trust trasparenti e regime dei redditi di capitale imputati ai beneficiari

L'imposizione in capo ai beneficiari del trust applica il principio di trasparenza, derogando al criterio di cassa tipico dei redditi di capitale

/ Stefania BARSALINI e Maurizio DATTILO

Mentre nel trust senza beneficiari individuati il reddito prodotto è direttamente assoggettato a IRES secondo le regole degli enti commerciali e non commerciali, a seconda del tipo di attività svolta dal trust stesso, nel caso di trust con **beneficiari individuati** il reddito prodotto è imponibile **direttamente** in capo ai medesimi, come reddito di capitale ai sensi dell'[art. 44](#), comma 1, lett. g-*sexies*) del TUIR e secondo i criteri di imputazione previsti dalla norma.

Seguendo l'impostazione adottata anche dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 6 agosto 2007 n. [48](#), si individuano **due** principali **tipologie** di trust:

- i trust senza beneficiari individuati, i cui redditi vengono tassati direttamente in capo al trust, che possono essere definiti "trust opachi";
- i trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi, che possono essere definiti "trust trasparenti".

Il principio d'imputazione in capo ai beneficiari del reddito conseguito dal **trust trasparente** riguarda soltanto quei redditi che non sono stati tassati con imposta sostitutiva o ritenuta a titolo d'imposta in capo al trust al momento della percezione. Questi ultimi redditi di natura finanziaria **non rientrano**, infatti, nel principio di "imputazione" *ex lege* dei redditi conseguiti dal trust (*cf.* circ. n. 48/2007, § 4).

Questo principio assume una valenza significativa per i contribuenti, in quanto l'eventuale reddito imputato per trasparenza ai beneficiari individuati dovrà essere assunto **al netto** delle somme già tassate a mezzo della ritenuta a titolo d'imposta o dell'imposta sostitutiva. Infatti, per il trust viene derogata la disciplina generale prevista per i redditi di capitale (all'interno dei quali rientrano – per espressa previsione legislativa – i redditi conseguiti dal beneficiario del trust), i quali, ordinariamente, sono caratterizzati dall'imposizione per cassa del percipiente.

Con riferimento al **reddito prodotto dal trust**, si osserva che esso deve essere determinato secondo le regole applicabili alla tipologia di ente di cui si tratta (ossia, commerciale o non commerciale, residente o non residente).

Qualora il trust risulti assimilato a un ente commerciale residente, ad esempio, i dividendi sono imponibili ai

sensi dell'[art. 89](#) comma 2 del TUIR, concorrendo alla formazione della base imponibile nel limite del 5%.

Se, invece, il trust risulta assimilato a un ente non commerciale residente, gli **utili percepiti** concorrono alla formazione del reddito:

- nel limite del **77,74%**, se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- in misura integrale (**100%**), se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

## Non rileva la tipologia di reddito prodotto dal trust

Gli utili percepiti dal trust non commerciale concorrono pertanto a formare la base imponibile dello stesso. In particolare, essi devono essere indicati dal trust nel **quadro RL**, sezione I, del modello **REDDITI ENC**, per essere successivamente attribuiti ai beneficiari, unitamente agli altri redditi prodotti dal trust medesimo e dichiarati nei diversi quadri del modello (ad esempio, quadro RB per i redditi derivanti dai fabbricati, quadro RA per i redditi dei terreni, ecc.) oltre agli eventuali crediti di imposta estera o ritenute di acconto subite.

Il reddito complessivo del trust indicato nel **quadro PN** – sezione I e VII – deve essere **imputato** cumulativamente ai beneficiari, in ragione della quota indicata nell'atto di costituzione del trust o altri atti modificativi ovvero in parti uguali in assenza di indicazioni.

La successiva imputazione del reddito prodotto dal trust al beneficiario persona fisica – non esercente attività di impresa – costituisce **reddito di capitale**, indipendentemente dal fatto che il reddito in capo al trust sia da ricondursi a una categoria reddituale diversa e a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia. Tale reddito sconta l'IRPEF secondo le aliquote progressive IRPEF.

Dal punto di vista dichiarativo, il beneficiario persona fisica non esercente attività di impresa indica il reddito imputato dal trust, comprensivo degli utili, nel modello **REDDITI PF** al rigo **RL4** della sezione I-B del quadro RL. Naturalmente, la successiva percezione monetaria dei medesimi redditi da parte dei beneficiari costituirà una mera movimentazione finanziaria priva di conseguenze fiscali.